

CORTE COSTITUZIONALE - ESENZIONE IMU - ILLEGITTIMITA' ART. 13, COMMA 2, D.L. 201/2011

Corte Costituzionale – Sentenza n. 209/2022

L'esenzione Imu va accordata anche alla casa dove il coniuge dimora abitualmente

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011 là dove individuando il "nucleo familiare" finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.

I giudici della Consulta hanno stabilito che – per considerare una casa come "abitazione principale" ai fini Imu – è sufficiente che vi dimori e vi risieda il suo possessore, anche senza il resto del nucleo familiare.

Un principio che spalanca le porte dell'esenzione ai coniugi che abitano in case diverse, anche nello stesso Comune.

Chi ha versato l'imposta è ora autorizzato a chiedere il rimborso. La domanda si può fare entro cinque anni dal versamento. In generale, è chi fa l'istanza a dover dimostrare il proprio diritto.

Ma come documentare la dimora? La prova più semplice è quella tramite le bollette delle utenze (acqua, elettricità, gas). La scelta del medico di base è un altro elemento che può comprovare il fatto che la residenza non è fittizia. Chi non ha pagato – e rispetta i requisiti – viene sollevato dalla pronuncia della Consulta.

Ma nella pratica possono verificarsi anche altre situazioni. Molti Comuni, infatti, avevano avviato campagne specifiche di riscossione nei confronti dei coniugi con residenze diverse, appoggiandosi sulla giurisprudenza più severa della Cassazione, ora superata dalla Corte Costituzionale).

Chi ha ricevuto un avviso d'accertamento da un Comune nell'ambito di una di queste campagne e l'ha pagato, in linea di massima non potrà chiedere il rimborso. Idem per chi non ha pagato l'avviso, ma ha lasciato passare invano i 60 giorni per l'impugnazione. Se invece su quell'avviso si è aperta una lite tributaria che è ancora pendente, il discorso si complica e dipende anche da come era motivato l'accertamento iniziale.